

## Il Presidente

Spett.<sup>li</sup>  
Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per il mercato elettrico,  
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

Ministero dell'Ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
Direzione Generale per il clima e l'energia

[certificatibianchi@mise.it](mailto:certificatibianchi@mise.it)

### **OGGETTO: CONCULTAZIONE PUBBLICA PROPOSTE PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICA DEL MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI.**

AiCARR, associazione culturale senza scopo di lucro, crea e promuove cultura e tecnica per il benessere sostenibile. Nata nel 1960, AiCARR si è sempre occupata delle problematiche relative all'uso consapevole dell'energia e delle risorse naturali oltre che dell'innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel settore impiantistico che in quello edilizio. Gli scopi fondamentali di AiCARR sono la produzione e la diffusione della cultura del benessere sostenibile e la formazione e lo sviluppo professionale degli operatori di settore, al fine di incrementarne la qualificazione, il contributo alla discussione e alla elaborazione delle normative di settore, la collaborazione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti governativi, italiani ed europei. I settori di interesse di AiCARR sono la progettazione del sistema edificio-impianto, il progresso e la diffusione delle norme tecniche, l'innovazione delle tecnologie impiantistiche ed edilizie ai fini del risparmio energetico, la manutenzione degli impianti, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

AiCARR conta oltre 2600 Soci fra Progettisti, Costruttori di macchine, Installatori, Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti, Funzionari di Enti e Agenzie Governative e di Istituzioni nazionali e internazionali, scientifiche e operative. I soci AiCARR sono, spesso ai massimi livelli, attori del mondo della climatizzazione e del risparmio energetico. In questo senso, le posizioni di AiCARR nel settore energetico sono la sintesi del punto di vista di esperti "super partes".

#### **1. SOGGETTI AMMISSIBILI E MODALITÀ DI ACCESSO (§3)**

*"... Il D.lgs. 102/2014 ha dato maggiore impulso allo sviluppo di competenze nel settore dei servizi energetici, prevedendo che, dal 18 luglio 2016, per poter presentare richieste di accesso al meccanismo dei certificati bianchi le società di servizi energetici devono essere certificate UNI 11352 (ESCO) e gli esperti in gestione dell'energia devono essere certificati UNI 11339.*

*I risultati registrati nell'anno solare 2014 confermano il ruolo attivo delle società di servizi energetici. Si rappresenta, infatti, che circa il 66% dei titoli riconosciuti con il metodo a consuntivo (82% dei TEE totali) in tale periodo è riconducibile a progetti presentati da ESCO, realizzati prevalentemente in contesti industriali.*

*Rilevante il ruolo delle società con obbligo di nomina dell'energy manager che, pur presentando solo il 7% dei progetti a consuntivo, hanno generato circa il 33% dei titoli afferenti a questo metodo di valutazione. Poco significativo risulta il contributo delle imprese e degli Enti pubblici che hanno nominato volontariamente un energy manager o si sono dotati di un sistema di gestione dell'energia ISO 50001. ...*

*Si rende altresì necessario introdurre misure volte a prevenire eventuali comportamenti speculativi, incrementando l'affidabilità e la qualità dei soggetti coinvolti, in coerenza con le disposizioni del D.lgs. 102/2014.*

*Al fine di limitare le criticità segnalate, si ritiene necessario che le nuove Linee Guida:*

- a. chiariscano meglio la possibilità per le imprese e gli Enti pubblici che dispongano di un energy manager, o che siano obbligati a nominarlo, di presentare e gestire direttamente la domanda nei confronti del GSE;*
- b. ovvero, negli stessi casi, ove esista un energy manager, prevedano che debba essere necessariamente quest'ultimo a presentare la domanda, conoscendo le peculiarità tecniche e gestionali dell'impianto cui si riferisce il progetto, in luogo di eventuali soggetti terzi;*
- c. comunque, nel caso di affidamento dell'incarico ad un soggetto terzo, stabiliscano che il titolare dell'impianto sia identificato come il titolare del progetto e sia tenuto a controfirmare le dichiarazioni presentate dalla Società di servizi e asseverare i dati tecnico-economici in esse contenute, condividendone la relativa responsabilità.*

## *Il Presidente*

### **Proposta AiCARR**

AiCARR ritiene necessaria l'introduzione di strumenti atti a ridurre i rischi derivanti dall'assenza di una puntuale regolazione dei flussi informativi verso il GSE, ad identificare corresponsabilità tra i soggetti coinvolti, ovvero tra il cliente, l'energy manager, la ESCo e il GSE, relative al periodo di incentivazione e soprattutto sulle informazioni fornite al fine di ottenere l'incentivo. La figura dell'energy manager è cruciale al fine di garantire il processo di richiesta dei titoli e di verifica degli obiettivi di risparmio conseguiti. Riteniamo inoltre opportuno definire con chiarezza i ruoli e le relazioni tra l'Energy Manager e l'Esperto della Gestione Energetica (EGE), al fine di semplificare i processi.

### **2. Diagnosi Energetiche (§8)**

*“A seguito dell’emanazione del D.lgs. 102/2014, di recepimento della direttiva sull’efficienza energetica, le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che godono del beneficio “energivori”, devono eseguire periodicamente la diagnosi energetica aziendale. Lo stesso decreto ha allocato importanti risorse per stimolare le PMI che non sono soggette all’obbligo di realizzare gli audit energetici. Al fine di valorizzare le iniziative di efficienza energetica che scaturiranno dalle attività di diagnosi, si prevede di introdurre facilitazioni per i progetti che saranno presentati corredati del rapporto di audit e che siano corredati da un idoneo sistema di monitoraggio dei consumi energetici.”*

### **Proposta AiCARR**

Si ritiene che indicare semplicemente “facilitazioni” così come è stato fatto nel testo non rappresenti un potenziamento del meccanismo TEE. Essendo assolutamente d'accordo con lo spirito che governa il punto 8, volto a favorire l'uso dello strumento della diagnosi energetica anche a soggetti non obbligati dal DLgs 102/14, si propone di introdurre un coefficiente di maggiorazione sul numero dei TEE erogabili (almeno +10%) per gli interventi di riqualificazione energetica di tali soggetti, supportati da una diagnosi energetica volontaria nella quale sia previsto un monitoraggio post-operam.

### **3. Verifiche (§11)**

*“Il GSE, ai sensi dell’articolo 14 del DM 28 dicembre 2012, cura l’effettuazione delle verifiche sugli interventi incentivati per il tramite sia di controlli documentali sia di controlli in situ, o sopralluoghi. ... il GSE, a seguito del controllo, potrà procedere ad annullare e/o rettificare i provvedimenti già adottati qualora risultassero difformi con le disposizioni normative applicabili; ... La disposizione di cui al succitato articolo risulta di difficile applicazione, in quanto la condizione ostativa alla percezione degli incentivi per la durata di dieci anni per i soggetti individuati nello stesso articolo non è da collegarsi alle mere irregolarità riscontrate, bensì alle dichiarazioni false e mendaci rese in fase di presentazione del progetto. Si ritiene dunque necessario introdurre, nei casi in cui le violazioni riscontrate in fase di controllo non siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, e in analogia a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 (c.d. decreto “controlli per le fonti rinnovabili”), una misura di modulazione del sistema sanzionatorio, basata su:*

- i. la rideterminazione dei titoli di efficienza energetica emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell’intervento riscontrate a seguito del controllo;*
- ii. il recupero dei titoli di efficienza energetica indebitamente percepiti o dell’equivalente valore monetario;*

*In ogni caso, il GSE adotterà le sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni false e mendaci e/o di produzioni di atti o documenti non veritieri.*

### **Proposta AiCARR**

Si condividono gli obiettivi di verifica e i relativi provvedimenti adottabili dal GSE che governano il punto 11, ma si ritiene fondamentale la definizione di una linee guida chiara sulle procedure di verifica da parte del GSE, che indichi al proprietario/ESCO tutta la documentazione, i dati, le misure da conservare ai fini di verifica. Tali linee guida risultano ottimi strumenti in caso di controversie tra GSE e richiedenti TEE.

Milano 29 settembre 2015

(Prof. Ing. Livio de Santoli)

